

(N. 1433)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1626)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1950

Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi per sordomuti
e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella n. 37 annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente il ruolo organico del personale degli Istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 2.

La tabella n. 8 annessa al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, contenente il ruolo organico del personale della Scuola magistrale di metodo per gli educatori dei ciechi e giardini

d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti, è sostituita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 493 del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4.

La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti è conferita per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado IX.

Durante la loro permanenza nel grado IX sarà ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso.

Le promozioni dei vicedirettori al grado VIII sono conferite per anzianità dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado IX con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi X e IX hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado XI e cinque nel grado X. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

Le promozioni degli assistenti negli Istituti governativi dei sordomuti al grado XI hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza nel grado XII e sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le promozioni degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi X, IX ed VIII hanno luogo

rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado XI, cinque nel grado X e otto nel grado IX. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

Le promozioni al grado XII delle maestre di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza nel grado XIII. Esse sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori dei ciechi, attualmente in servizio, è collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianità posseduta.

Art. 10.

Alla copertura della spesa di lire 2.004.541 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 459, concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 11.

Nulla è innovato per quanto non previsto dalle norme contenute nella presente legge.

TABELLA N. 1.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI PER SORDOMUTI DI ROMA, MILANO, PALERMO

Gruppo B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII.	- Direttori	3
VIII.	} Vicedirettori	6
IX.		
IX.	} Insegnanti	23
X.		
XI.		
XI.	} Assistenti	20
XII.		
IX.	} Segretari economi	3
X.		
XI.		
XII.		
TOTALE		55

TABELLA N. 2.

PERSONALE DELLA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO PER EDUCATORI DEI CIECHI E GIARDINI D'INFANZIA NELLE SCUOLE PER CIECHI E SORDOMUTI

Gruppo B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII.	- Direttore	1
VIII.	} Insegnanti	2
IX.		
X.		
IX.	} Segretario	1
X.		
XI.	- Assistente	1
XII.	} Maestre	17
XIII.		
TOTALE		22

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.